



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T.CAMPANELLA"**

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria di I grado - Liceo Classico - Liceo Classico Europeo
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria - C.M.: RCVC010005 - CF.:80008770804
Tel. 0965 499421 - Fax: 0965 332253 - Sito Web <http://www.convittorc.it>
e-mail: rcvc010005@istruzione.it - PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

Prot. n. 5774/C1

Reggio Calabria, 16.05.2016

Al Personale Docente/Educativo
Scuola Secondaria di I grado
e p.c. Ai Genitori
Al Personale ATA
Sito: www.convittorc.it

Circolare N° 161 Docenti – Educatori

Oggetto: Scuola Secondaria primo grado: Convocazione consigli di classe per scrutinio finale.

PREMESSA

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio invito i docenti ad esprimere una valutazione serena, trasparente, oggettiva, derivante da un congruo numero di verifiche per ciascun alunno. I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui prestano servizio.

Per la legittimità delle operazioni, rammento che il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti, costituendo così un **collegio perfetto**. Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare, per motivi gravi/giustificati, sarà sostituito da un altro docente (della stessa disciplina) in servizio presso la Scuola.

Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti non deve risultare invariato. Se nell'Istituzione non vi è un docente della stessa disciplina, o comunque avente titolo ad insegnarla, si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

I Consigli saranno presieduti dal Rettore/Dirigente Scolastico o, in caso di assenza, dal Coordinatore di classe (nota n. 8505 del 04/09/2015 e con nota n. 11159 del 29/10/15) che, in questo caso, attribuirà la funzione di Segretario del Consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Gli **SCRUTINI FINALI** si svolgeranno come di seguito riportato:

	Classe	Orario
Mercoledì 08.06.2016	IIA	14:00-15:00
	IIIA	15:00- 16:00
	IA	16:00-17:00
	IID	17:00-18:00
	IIID	18:00-19:00
	IIE	19:00-20:00

	Classe	Orario
Giovedì 09.06.2016	IC	14:00-15:00
	IIC	15:00- 16:00
	IIIC	16:00-17:00
	IB	17:00-18:00
	IIB	18:00-19:00
	IIIB	19:00-20:00

PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo, prima degli scrutini, consegnerà ai Coordinatori di classe una relazione analitica che delinei il profilo di ciascun allievo semiconvittore.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Tale limite può subire motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giugno 2009 recita: *"L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.*

Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado" come da Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe rispetto agli obiettivi di apprendimento tenuto conto:

- a) del progresso raggiunto rispetto alla situazione di partenza;
- b) del profitto raggiunto;
- c) del metodo di studio, della capacità di comunicazione e delle capacità logiche;
- d) della frequenza e della puntualità, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del rispetto dei doveri scolastici, della collaborazione con i compagni e con i docenti, del rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico e del Regolamento interno d'Istituto;
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno;
- f) della possibilità di poter completare il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo;
- g) del curriculum scolastico per l'ammissione all'Esame di Stato.

Il Consiglio di classe ammette alla classe successiva o all'Esame di Stato l'alunno/a con almeno 6/10 in tutte le discipline; 6/10 voto di condotta; numero di assenze inferiori al limite previsto ai sensi degli Artt. 2 e 14 del DPR 22 giugno 2009, n.122.

Il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l'ammissione - motivata - alla classe successiva o all'Esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l'alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto contrario.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Come indicato nella Delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/2015, a giudizio del Consiglio di Classe, formulato all'unanimità o a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato di un alunno/a è stabilita quando, in presenza di più materie con valutazione inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe ritiene che il livello di preparazione complessiva raggiunto dall'alunno, nonostante gli interventi di recupero programmati dalla Scuola e attuati dai docenti delle singole discipline, non sia sufficientemente adeguato agli obiettivi formativi e di contenuto programmati.

Inoltre l'alunno/a non sarà ammesso/a alla classe successiva o all'esame di Stato quando ha conseguito una valutazione negativa inferiore a sei decimi nel comportamento e/o quando ha effettuato un numero di assenze superiori al limite previsto ai sensi degli Artt. 2 e 14 del DPR 22 giugno 2009, n.122, quindi, tre quarti dell'orario annuale, ferme restando le deroghe previste.

ESITO DELL'ESAME DI STATO

A determinare l'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, la prova scritta nazionale e il giudizio d'idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio d'idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Tale voto è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli alunni che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

Agli alunni particolarmente meritevoli che hanno conseguito il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.



Il Rettore Dirigente Scolastico
Dr.ssa Francesca Arena